



RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATRICE IDEM)

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 2015

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

d'iniziativa dei senatori RANUCCI e PUGLISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2013

INDICE

| | | |
|---|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Pareri: | | |
| – della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Ranucci e Puglisi e testo proposto dalla Commissione | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende modificare il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sui limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle altre federazioni sportive nazionali. Originariamente il citato decreto legislativo stabiliva che non potessero essere esercitati più di due mandati; successivamente è stata ammessa la possibilità di un ulteriore mandato nei casi di conclusione anticipata di uno dei due mandati precedenti. Tuttavia tale normativa transitoria ha di fatto legittimato continui rinnovi e dunque occorre ora ristabilire una più chiara e certa disciplina legislativa.

La *ratio* del disegno di legge è quindi quella di porre un limite al numero dei mandati degli organi direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione sono stati approvati, nella seduta n. 206 del 15 luglio 2015, gli emendamenti 1.2, 2.2 (integralmente sostitutivo dell'articolo 2 del provvedimento), 3.4 e 3.2 e successivamente, nella seduta n. 220 del 30

settembre 2015, gli emendamenti 2.0.1, 3.0.1, 3.Coord.1 e 4.Coord.1.

Al riguardo, è opportuno segnalare che l'emendamento 2.0.1 estende la normativa prevista dall'articolo 2 del disegno di legge - nella nuova versione conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.2 - agli enti di promozione sportiva e agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. L'emendamento 3.0.1, invece, introduce una disciplina transitoria a seguito della quale viene consentita - ai soggetti in carica alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame - la possibilità di svolgere, se eletti, ulteriori due mandati, in modo tale da evitare eventuali applicazioni retroattive della normativa in questione.

Nella stessa seduta n. 220 del 30 settembre 2015 la Commissione ha conferito mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 361, come emendato durante l'esame da parte della Commissione medesima.

IDEM, *relatrice*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo e sugli emendamenti

(Estensore: COCIANCICH)

24 settembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando la necessità che, all'articolo 3, comma 2, l'esercizio del potere ivi previsto sia correttamente attribuito all'autorità competente in materia di sport, non più riconducibile alla competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: COCIANCICH)

21 ottobre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PALERMO)

4 agosto 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CHIAVAROLI)

sul testo e sugli emendamenti

21 gennaio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

24 settembre 2015

La Commissione, esaminato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RANUCCI E PUGLISI

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), non possono svolgere più di due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È in ogni caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

1. *Identico:*

«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), non possono svolgere più di due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È in ogni caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni. **Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche agli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.**».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

1. *Identico:*

«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Ranucci e Puglisi*)

presidente e dei membri degli organi direttivi. Essi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È in ogni caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono abrogati.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presidente e dei membri degli organi direttivi. **Ogni votante, oltre al proprio, può esprimere solo un altro voto per delega. Il voto è segreto. Il presidente e i membri degli organi direttivi** restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È in ogni caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni».

Soppresso

(Vedi, in identica formulazione, l'articolo 5, comma 2, del presente testo)

Art. 3.

(Enti di promozione sportiva e organi direttivi delle strutture territoriali)

1. Fatta salva la normativa transitoria di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge, la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Ranucci e Puglisi*)

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.

3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, **l'Autorità di Governo competente in materia di sport**, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.

4. I limiti di cui all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, e all'articolo 16, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituiti rispettivamente dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano al presidente e ai componenti della giunta nazionale del CONI e al presidente e ai membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati.

5. La disciplina transitoria di cui al comma 4, si applica anche agli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI, agli enti di promozione sportiva, nonché agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

6. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori
Ranucci e Puglisi*)

Art. 4.
(*Abrogazioni*)

1. L'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è abrogato.
(*Vedi, in identica riformulazione, l'articolo 2, comma 2, del presente testo.*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.
(*Abrogazioni*)

1. *Identico.*

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono abrogati.

